



**Punto 2) Schemi di atti che individuano criteri e modalità per l'accesso da parte degli Enti locali interessati al Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 13, commi 8 e 9 del decreto legge 31 agosto, n.102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n.124.**

*Intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del 10 febbraio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze.*

**Intesa condizionata**

Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n.102 del 2013 dispone un incremento di 7,2 miliardi del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013.

Il successivo comma 9 dello stesso articolo stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento tra le tre Sezioni del Fondo (Regioni, Enti Servizio Sanitario ed Enti Locali) ed i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse alle Regioni e agli Enti locali.

Nella seduta del 6 febbraio 2014 della Conferenza Unificata, Anci ha espresso intesa condizionata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al citato comma 9, prevedendo che i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di liquidità, che il suddetto decreto rimandava alle disposizioni recate dall'Addendum integrato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP ed allo schema di contratto tipo, fossero oggetto di intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Nella fase istruttoria dell'atto aggiuntivo all'Addendum e del contratto tipo di anticipazione di liquidità, Anci ha manifestato la necessità di fissare una data di scadenza per la presentazione delle domande di anticipazione di liquidità da parte degli Enti locali che consentisse di attivare le procedure per l'invio della domanda e di realizzare un'accurata ricognizione delle partite debitorie al 31/12/2012.

La richiesta dell'Anci, come indicato negli esiti istruttori trasmessi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stata accolta dal MEF che ha ritenuto di fissare la scadenza per la presentazione della domanda di anticipazione di liquidità da parte degli

Enti locali a 45 giorni dalla data di approvazione dell'atto aggiuntivo all'Addendum da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il suddetto termine non risulta tuttavia ancora inserito nel testo dell'atto aggiuntivo all'Addendum.

L'intesa agli schemi di atti in esame si intende condizionata all'accoglimento nel testo dell'atto aggiuntivo all'Addendum del termine indicato dal MEF in fase istruttoria per la presentazione della domanda di anticipazione di liquidità da parte degli Enti locali, ovvero a 45 giorni dalla data di approvazione del suddetto atto aggiuntivo da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.